

anno 6 numero 1 gennaio febbraio 2012

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

L'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO edizioni 

professionisti

pubblica amministrazione

dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis.»

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → CEDU

Sintesi: Alla luce della giurisprudenza della Corte EDU la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale.

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE → IN CASO DI ABDICAZIONE

Sintesi: Il danno subito per l'occupazione acquisitiva va liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell'opera allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento.

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → INDENNIZZO/RISARCIMENTO → CRITERI DI CALCOLO

Sintesi: Ove venga disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis tu, l'indennizzo deve tener conto della misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità - mentre se l'occupazione riguarda un terreno edificabile occorre aver riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art.37. Per il periodo di occupazione illegittima il danno da risarcire deve essere forfettariamente determinato nella misura fissa dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene.

Estratto: « 6.1 Quando si accerta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e la rilevanza nel giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art.42-bis, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ente al risarcimento pongono il problema dell'eventuale applicazione dell'art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall'art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Quanto alla misura dell'indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l'affermazione secondo cui "una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo", non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell'espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una

percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo alla data della realizzazione dell'opera (T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 15.1.2009, n.220) allorché si verifica la dismissione del diritto dominicale da parte del privato che ha optato per il risarcimento; ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art.42-bis, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, devono essere detratte da quelle dovute ai sensi del nuovo atto. Ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art.42-bis, atteso che ai sensi del comma 3 della stessa norma l'indennizzo deve tener conto della misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità - mentre se l'occupazione riguarda un terreno edificabile occorre aver riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art.37, andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti disposizioni oltre interessi moratori. Per il periodo di occupazione illegittima il danno da risarcire deve essere forfettariamente determinato nella misura fissa dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene.»

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ → RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATA ADOZIONE

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, qualora l'Amministrazione intimata non adotti un atto formale di acquisizione del bene ex art. 42 bis TU, assume rilevanza, ai fini dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile, la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione.

Estratto: « Resta inteso che, ove ad esempio non venga adottato un atto formale di acquisizione del terreno nel Comune di Contrada, alla Via S. Agata - fl.6 - p.lla 676 e fl.3 - p.lla 305 di parte ricorrente, tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite Commissario ad acta. La Sezione si riserva, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, non solo di provvedere alla liquidazione del danno risarcibile in caso di mancato accordo sul quantum di esso, ma anche di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione. Gli atti andranno poi trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile nei fatti che avranno condotto a questa fase di giudizio.7. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che i ricorsi in esame, previa riunione e come proposti anche attraverso motivi aggiunti, vadano accolti con conseguente annullamento degli atti come successivamente impugnati e declaratoria dell'obbligo del Comune di Contrada all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art.42-bis del T.U. n.327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni.»

LA ZONIZZAZIONE NON DETERMINA IL SORGERE DI VINCOLI ESPROPRIATIVI

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.5768 del 13/12/2011
Relatore: Anna Pappalardo - Presidente: Carlo d'Alessandro

PUBBLICA UTILITÀ → RAPPORTO CON I VINCOLI URBANISTICI

Sintesi: L'approvazione del progetto deve prevedere la sua conformità allo strumento urbanistico vigente, ex art 8 DPR 327/01, atteso che per i progetti non conformi occorre attivare la procedura di variante ex artt 9 e ss DPR 327/01; ne deriva che l'approvazione del progetto definitivo senza tale adempimento è illegittima, ed integra una fattispecie di occupazione usurpativa poiché manca ab inizio una valida dichiarazione di pubblica utilità.

PIANIFICAZIONE → PIANI URBANISTICI ATTUATIVI → CESSATA EFFICACIA → SOPRAVVIVENZA PRESCRIZIONI DI PIANO

Sintesi: L'azzeramento della disciplina urbanistica territoriale non si produce in caso di scadenza di disposizioni vincolistiche contenute in piani di rango attuativo, perché in tal caso il decorso del termine decennale di efficacia del piano fa venire meno solo i vincoli finalizzati all'espropriazione e le altre limitazioni della proprietà privata imposti dallo strumento attuativo, ma non anche la disciplina urbanistico- edilizia da esso dettata, che continua a trovare applicazione fino all'approvazione di un nuovo piano attuativo o di un nuovo P.R.G.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI → ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI → ESPROPRIATIVI → DA LOCALIZZAZIONE LENTICOLARE

Sintesi: Dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 DPR 8.6.2001 n.327, emerge chiaramente che il vincolo "preordinato" all'espropriazione sorge sempre ed imprescindibilmente in funzione della realizzazione di una determinata opera pubblica o di pubblica utilità.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI → ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI → CONFORMATIVI → DA ZONIZZAZIONE

Sintesi: La pura e semplice operazione di "zonizzazione" (consistente nell'inserimento di determinate aree in zone con destinazione urbanistica omogenea) non può di per sé far sorgere alcun vincolo preordinato all'espropriazione: essa, infatti, è diretta esclusivamente ad indicare la tipologia di interventi edificatori consentiti (e dunque assentibili) nella zona (e, conseguentemente, ad introdurre il divieto di realizzare determinati tipi di interventi edilizi e l'obbligo di conformare l'attività edilizia per la quale si chiede la concessione alla specifica disciplina).

PIANIFICAZIONE → PIANI URBANISTICI ATTUATIVI → CESSATA EFFICACIA → SUCCESSIVO ESPROPRIO

Sintesi: La destinazione a verde pubblico attrezzato nell'ambito di un piano attuativo (piano di lottizzazione), rappresenta un vincolo a carattere conformativo e non espropriativo e pertanto conserva efficacia ultrattiva, ad avvenuta scadenza del piano; ne consegue che la diversa destinazione a viabilità preordinata all'attivazione di procedimento espropriativo necessita di variante appositiva di vincolo.

Estratto: « L'erroneità del presupposto si riverbera anche sulla legittimità degli atti della procedura di realizzazione dell'opera pubblica, risultando fondata la censura con cui la ricorrente deduce la necessità di far luogo a variante urbanistica per la realizzazione della rotonda stradale. In altri termini, una volta accertato che l'area è rimasta nella disponibilità e proprietà della Castaldo, e che lo spossessamento de facto è stato illegittimo, va escluso che le successive vicende espropriative abbiano potuto dar luogo ad un nuovo spossessamento legittimo. Al riguardo nella verifica è stato accertato che la delibera di GM n. 95/90 ha approvato il progetto definitivo della rotatoria e la successiva delibera di GM n. 126/09 ha approvato il progetto esecutivo dell'opera. L'approvazione del progetto deve tuttavia prevedere la sua conformità allo strumento urbanistico vigente, ex art 8 DPR 327/01, atteso che per i progetti non conformi occorre attivare la procedura di variante ex artt 9 e ss DPR 327/01. La procedura per la approvazione della variante secondo le modalità dettate dall'art. 19 DPR 327/01 deve seguire le prescrizioni della LR 16/04 art. 24. Osserva in proposito il Collegio che, sia in quanto la p.lla 3291 non rientra tra quelle cedute al Comune, sia in quanto la sua destinazione - come previsto nella lottizzazione che in parte qua conserva efficacia ultrattiva - è di verde attrezzato, l'Ente doveva conferire all'area un nuovo assetto urbanistico, una volta scaduto il piano di lottizzazione, con una apposita variante urbanistica. Invero l'azzeramento della disciplina urbanistica territoriale non si produce in caso di scadenza di disposizioni vincolistiche contenute in piani di rango attuativo, perché in tal caso il decorso del termine decennale di efficacia del piano fa venire meno solo i vincoli finalizzati all'espropriazione e le altre limitazioni della proprietà privata imposti dallo strumento attuativo, ma non anche la disciplina urbanistico- edilizia da esso dettata, che continua a trovare applicazione fino all'approvazione di un nuovo piano attuativo o di un nuovo P.R.G. (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, n. 457/2009, TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 112). La realizzazione di una rotonda stradale non risulta prevista né dal PRG né dal PdL per cui ai fini della realizzazione di opera diversa occorre attivare la procedura di variante ex art 19 TU 327/01; ne deriva che l'approvazione del progetto definitivo senza tale adempimento è illegittima, ed integra una fattispecie di occupazione usurpativa poiché manca ab inizio una valida dichiarazione di pubblica utilità. Osserva il Collegio che dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8.6.2001 n.327), emerge chiaramente che il vincolo "preordinato" all'espropriazione sorge sempre ed imprescindibilmente in funzione della realizzazione di una determinata opera pubblica o di pubblica utilità; il che significa che se lo strumento urbanistico o pianificatorio di riferimento non prevede alcun intervento specifico (anche se minimale, come consentito dall'art. 1 della citata legge), limitandosi - invece - ad ipotizzare astrattamente (ed in funzione puramente programmatica) mere possibilità (e dunque eventualità), non può sorgere alcun vincolo in funzione espropriativa. La pura e semplice

operazione di “zonizzazione” (consistente nell’inserimento di determinate aree in zone con destinazione urbanistica omogenea) non può - in altri termini - di per sé far sorgere alcun vincolo preordinato all’espropriazione: essa, infatti, è diretta esclusivamente ad indicare la tipologia di interventi edificatori consentiti (e dunque assentibili) nella zona (e, conseguentemente, ad introdurre il divieto di realizzare determinati tipi di interventi edilizi e l’obbligo di conformare l’attività edilizia per la quale si chiede la concessione alla specifica disciplina). Il Comune eccepisce che non necessiterebbe la procedura di variante in quanto nel PRG vigente l’area occupata dalla rotonda e dalle carreggiate intorno ad essa ricade in zona indicata come strada; in sostanza nella relazione tecnica di parte del 23.12.2010 viene dedotta per la prima volta la circostanza che la rotonda progettata, posta al centro di un incrocio di strade comunali già esistenti, viene semplicemente a sostituire lo spartitraffico a goccia tra via De Ruggiero e via S. Sebastiano, senza interessare ex se altre particelle. Aggiunge il tecnico comunale che il progetto prevede la riqualificazione dell’intero incrocio stradale, e per l’area adiacente alla rotonda posta sul lato nord, coincidente per la maggior parte con la particella 3291, è prevista una zona a verde attrezzato pubblico, con elementi di arredo urbano quali panchine, fontana artistica e gradinate. Detti elementi non sono tuttavia idonei ad escludere che la particella nella previsione progettuale abbia subito una modifica di destinazione, in quanto la concreta funzione svolta (sedime stradale ovvero pertinenza dello stesso per una maggiore amenità o fruibilità della rotatoria) è indifferente rispetto alla finalità della procedura ablatoria ed alla diversa destinazione urbanistica impressa all’opera stradale rispetto alla previsione del piano attuativo che - in quanto pacificamente consistente in verde pubblico attrezzato, rappresentava un vincolo a carattere conformativo e non espropriativo.»

REALIZZATA L’OPERA, NON È PIU’ POSSIBILE RICORRERE AL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

**TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2103 del 14/12/2011
Relatore: Massimo Santini - Presidente: Antonio Cavallari**

**GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → OCCUPAZIONE
ILLEGITTIMA → ESERCIZIO/CARENZA DI POTERE**

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine alla tutela risarcitoria conseguente alla mancata adozione del provvedimento ablatorio, qualora l’amministrazione sia entrata in possesso dei beni in forza di specifici atti amministrativi di approvazione di piani e di occupazione di urgenza, non sussistendo in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. in alcun modo riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.

Estratto: « 4. Tutto ciò premesso occorre chiarire che sussiste la giurisdizione di questo giudice amministrativo, fatta eccezione per una parte del gravame di cui si dirà appresso: ciò in quanto l’amministrazione è entrata in possesso dei suddetti beni in forza di

specifici atti amministrativi di approvazione di piani (cfr. citata delibera regionale n. 490 del 12 febbraio 1975) e di occupazione di urgenza (cfr. decreto n. 2 del 1985, decreto n. 2 del 1987 e decreto n. 2 del 1992). Non sussiste dunque in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. in alcun modo riconducibile all'esercizio di un pubblico potere»

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → INDENNITÀ

Sintesi: In merito alla domanda con cui si chiede, in via principale, la corresponsione del giusto prezzo e in via subordinata la risoluzione dell'accordo bonario, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e ciò dal momento che, essendo stata introdotta in via principale una richiesta indennitaria (ossia la corresponsione del giusto prezzo per i terreni oggetto di cessione volontaria), trova di conseguenza applicazione quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del DPR n. 327 del 2001.

Estratto: « 5.2. In secondo luogo si registra la presenza di lotti di terreno (in particolare: particelle 429, 502, 503, 504, 505, 427 e 521 fg. 23) in ordine ai quali è intervenuto accordo bonario; quest'ultimo si ritiene tuttavia inadempito ad opera dell'amministrazione. Al riguardo si richiede, da un esame del contesto complessivo del ricorso, in via principale la corresponsione del giusto prezzo e in via subordinata la risoluzione dell'accordo bonario: sussiste in questo caso il difetto di giurisdizione, e ciò dal momento che, essendo stata introdotta in via principale una richiesta indennitaria (ossia la corresponsione del giusto prezzo per i terreni oggetto di cessione volontaria), trova di conseguenza applicazione quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del DPR n. 327 del 2001, a norma del quale "resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa". La stessa giurisprudenza ha in proposito affermato che "la controversia concernente la rideterminazione dell'importo dell'indennità di esproprio afferente un procedimento ablativo definitosi con la cessione bonaria delle aree inservienti alla realizzazione in parte qua di un piano per l'edilizia economica e popolare, non è rimessa alla giurisdizione amministrativa ma a quella ordinaria ... in quanto involge una pretesa patrimoniale (di contenuto pecuniario) ricollegata ad una vicenda espropriativa" (T.A.R. Toscana, sez. III, 13 aprile 2006, n. 1208).»

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI → TITOLO → USUCAPIONE → DA PARTE DELLA PA

Sintesi: L'esercizio del diritto alla restituzione del bene, da un lato, non è subordinato all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l'emissione del decreto di espropriazione e dall'altro lato, è ostacolato solo dalla maturazione della usucapione ventennale.

PUBBLICA UTILITÀ → DICHIARAZIONE DI P.U. → RINNOVAZIONE/RIAPPROVAZIONE → LIMITI, OPERA GIÀ ESEGUITA

Sintesi: Qualora l'opera sia stata già realizzata, l'Amministrazione non può ricorrere al procedimento espropriativo; l'espropriazione sarebbe illegittima perché contrastante con l'ipotesi di sanatoria specificamente prevista dalla legge.

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → IPOTESI DI APPLICAZIONE

Sintesi: Qualora l'opera sia stata già realizzata, l'Amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo ricorso, in alternativa all'accordo, al c.d. procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ed ora, dall'art. 42-bis dello stesso testo, come introdotto dall'articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → RESTITUZIONE DEL BENE

Sintesi: Qualora, in ipotesi di occupazione illegittima, l'amministrazione non abbia fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a sua disposizione (accordo o art. 42 bis TU), rimane integra la situazione di illiceità e va pertanto accolta la domanda proposta di restituzione del bene.

Estratto: « 5.3. In terzo ed ultimo luogo si ravvisa la presenza di terreni occupati, irreversibilmente trasformati ma non anche formalmente espropriati. Si tratta in particolare delle seguenti particelle di terreno: 428, 551, 552, 553, 554, 555, 556 e 557 del fg. 23 (occupate per effetto del decreto n. 2 del 1985); 679 e 680 fg. 23 (occupate per effetto del decreto n. 2 del 1992). Afferma la difesa dell'amministrazione resistente che, benché non sia stato emanato nel tempo formale decreto di esproprio, resterebbero in ogni caso salvi nel caso di specie gli effetti dell'usucapione ventennale. La stessa amministrazione eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione sia nell'ipotesi in cui trovi applicazione l'istituto della specificazione, sia nell'ipotesi in cui si applichi la prescrizione quinquennale per occupazione acquisitiva. Ritiene al riguardo il collegio che l'intervento dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (introdotto dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e specificamente del comma 8 ("Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato...") impongono a questo Collegio di rimeditare le conclusioni raggiunte con la sentenza n. 2683 del 2010, atteso che la norma di legge esclude che la proprietà del bene utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica sia stata acquisita, nel passato, con un istituto diverso dal legittimo decreto espropriativo o dalla cessione bonaria. L'esercizio del diritto alla restituzione del bene, da un lato, non è subordinato all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l'emissione del decreto di espropriazione; dall'altro lato, è ostacolato solo dalla maturazione della usucapione ventennale. Questa non è rinvenibile nel caso di specie, dato che l'occupazione legittima, nel caso del primo gruppo di lotti, è scaduta il 16 settembre 1989 (e ciò per effetto del punto 2 del decreto n. 2 in data 8 agosto 1985, secondo il quale la durata dell'occupazione era fissata "in anni quattro a decorrere dalla data di effettiva immissione in possesso", ossia dal 16 settembre 1985, sulla base del verbale in pari data n. 12185), laddove il ricorso è stato notificato in data 4 marzo 2009, dunque circa sei mesi prima

dello spirare del prescritto termine ventennale. Stesso discorso per il secondo gruppo di lotti, per i quali l'occupazione legittima è scaduta il 7 dicembre 1994 (e ciò per effetto del punto 2 del decreto n. 2 del 13 novembre 1992, secondo il quale la durata dell'occupazione era fissata "in due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in possesso", ossia dal 7 dicembre 1994, sulla base del provvedimento n. 13727 del 13 novembre 1992), dunque più di cinque anni prima dello scadere del suddetto termine. Rilevata l'assenza di un qualsivoglia titolo di acquisto della proprietà in capo alla pubblica amministrazione, occorre a questo punto stabilire quale possa essere il destino dell'opera (ormai realizzata) e del suolo ove la stessa insiste. L'amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo ricorso unicamente - fra i due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il procedimento espropriativo - solo al contratto perché l'opera è stata già realizzata e l'espropriazione sarebbe quindi illegittima perché contrastante con l'ipotesi di sanatoria specificamente prevista dalla legge. A questo strumento va altresì aggiunto il possibile ricorso al c.d. procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all'art. 42-bis dello stesso testo, come introdotto dall'articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. Allo stato, tuttavia, emerge dagli atti come l'amministrazione non abbia fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a sua disposizione, rimanendo così integra la situazione di illiceità evidenziata dai ricorrenti. Deve quindi accogliersi la domanda proposta in via principale dal ricorrente, ordinando al Comune di Palagiano la restituzione del bene in questione.»

GIUDIZIO → DOMANDA → RISARCITORIA → RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA → CONDIZIONI → ATTO DI CESSIONE

Sintesi: Acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, per non avere l'Amministrazione acquisito il diritto dominicale che permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione all'illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti.

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → DIES A QUO

Sintesi: Il termine iniziale per il computo del risarcimento per il periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima, deve essere identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → FINO ALL'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

Sintesi: Il termine finale per il computo del risarcimento conseguente al periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima, deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione provvederà a restituire l'area, salva l'acquisizione legittima della stessa (tramite contratto o acquisizione sanante ex art. 42-bis TU).

**PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA
→ CRITERI DI CALCOLO → ART. 42 BIS DPR 327/2001**

Sintesi: Il risarcimento conseguente al periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima, va quantificato sulla base del criterio ormai legificato dall'art. 42-bis, comma 3, DPR 327/2001, pari al 5% annuo sul valore venale del bene oggetto di occupazione.

Estratto: « Quanto poi ai profili risarcitori, acclarato che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l'amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui al citato art. 42-bis).Ciò impone quindi l'individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo. In relazione al termine iniziale, questo deve essere identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra come nel caso di specie. In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione provvederà a restituire l'area, salva l'acquisizione legittima della stessa nei termini di cui si è detto (ossia contratto o acquisizione sanante ex art. 42-bis).Con riferimento a tale contesto temporale andrà dunque corrisposta una somma, a titolo risarcitorio, da quantificare sulla base del criterio ormai legificato dall'art. 42-bis, comma 3, pari ossia al 5% annuo sul valore venale del bene oggetto di occupazione.»

RESTITUZIONE DELLE AREE OCCUPATE SINE TITULO: NON SEMPRE SCELTA DISCREZIONALE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1743 del 15/12/2011

Relatore: Mara Bertagnolli - Presidente: Giorgio Calderoni

PATOLOGIA → RESTITUTIO IN INTEGRUM → DISCREZIONALITÀ

Sintesi: In ipotesi di occupazione divenuta illegittima, intervenuta la realizzazione delle opere, la discrezionalità dell'Amministrazione in ordine alla scelta di restituire le aree